

ATTO DD 202/A2001C/2021**DEL 14/09/2021****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A2000B - CULTURA E COMMERCIO****A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali**

OGGETTO: L.r. n. 11/2018 e DGR n. 3-3668 del 2.8.2021. Convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Luigi Firpo onlus finalizzata a sostenere i progetti della Fondazione per l'anno 2021. Approvazione dello schema di convenzione. Impegno di spesa a favore della Fondazione Luigi Firpo onlus pari ad € 42.000,00 (di cui € 21.000,00 sul cap. 182890/2021 ed € 21.000,00 sul cap. 182890/2022).

Con legge regionale n. 11 del 1.8.2018 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura"), il Consiglio regionale ha approvato un nuovo testo normativo in materia di beni e attività culturali, attraverso un'attività di abrogazione di normative preesistenti (ormai divenute obsolete) e al contempo di modernizzazione della legislazione in materia culturale, tenuto altresì conto dei recenti interventi legislativi anche a livello nazionale.

La suddetta legge regionale n. 11 del 1.8.2018 è entrata in vigore in data 1.1.2019. Tra le sue principali finalità (art. 2, comma 1, lettera g) si richiama tra l'altro che la Regione, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, "orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere (...) la promozione del libro e della lettura nei diversi supporti cartacei e digitali per tutte le fasce di utenza, sia in cooperazione con le biblioteche, incentivandone l'operare in forma di sistemi territoriali e con tutti i soggetti della filiera del libro, sia nell'ambito di specifiche iniziative".

All'art. 4 ("Funzioni della Regione"), comma 2, lettera d), inoltre, la Regione in particolare attua i propri progetti culturali "operando in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata attraverso il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi".

Inoltre l'art. 7, comma 1 (Strumenti di intervento) della citata l.r. n. 11/2018 prevede altresì che per il conseguimento delle finalità e per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge, la Regione operi attraverso uno o più strumenti, tra cui (lettera b, punto 2) la programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale.

La legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per

contrastare l'emergenza da Covid 19", è intervenuta con misure volte a contrastare e mitigare le conseguenze dell'epidemia da Covid 19 sul sistema sociale ed economico piemontese.

In particolare, la l.r. 13/2020, all'art. 55, ha previsto che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individuasse modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per l'anno 2020 a contrasto degli effetti e delle ricadute dell'emergenza da Covid-19 sul sistema culturale piemontese, utilizzando gli strumenti individuati all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 11/2018, nel rispetto di principi generali espressamente elencati. All'uopo, infatti, è stata adottata la DGR 17 luglio 2020, n. 48-1701 "L.r. 13/2020, artt. 17 e 55. Approvazione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici nell'anno 2020 in ambito culturale. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio 2020/2022, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2001".

In riferimento all'anno 2021 la l.r. 13/2020 è intervenuta, fra l'altro, sempre a favore del comparto culturale, attraverso i seguenti strumenti, di cui al Capo III (Disposizioni in materia di cultura) del Titolo III: 1) l'art. 54 comma 1 prevede che la Regione adotti misure straordinarie volte a riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione delle modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità; 2) l'art. 55, comma 3, prevede che, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 54 e per l'anno 2021, sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria ed economico-sociale e della praticabilità delle attività culturali pubbliche, la Giunta regionale, sentiti i Tavoli della cultura di cui all'art. 8 della legge regionale 11/2018, con propria deliberazione ridefinisca e adegui per l'anno 2021 le modalità e i criteri di intervento adottati per l'anno 2020, utilizzando gli strumenti individuati all'art. 7, comma 1 della L.R. 11/2018 e nel rispetto dei principi generali precisati all'art. 55, comma 1, della L.R. 13/2020. In tal senso, la Giunta regionale ha adottato la DGR n. 1-3530 del 14/07/2021 "L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale".

Infine, considerato e auspicato che la ripresa della programmazione culturale avverrà in modo graduale per giungere a livelli accettabili nel corso del secondo semestre 2021 quando la copertura vaccinale riguarderà ampie fasce della popolazione, la L.R. 13/2020, all'art. 55, comma 4, ha già esplicitamente previsto il rinvio dell'approvazione del Programma triennale per la Cultura al triennio 2022-2024.

La predetta DGR n. 1-3530 del 14/07/2021 ("L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale"), facendo riferimento all'impianto delle modalità e dei criteri di intervento regionale a sostegno delle attività culturali già individuati per il 2020 con la DGR 48-1701 del 17 luglio 2020, ne prevede significative modifiche, disponendo che le modalità dell'intervento regionale per l'anno 2021 a sostegno delle attività e dei beni culturali devono essere ispirate al principio generale secondo cui l'intervento della Regione Piemonte è destinato ai soggetti che dimostreranno, attraverso la presentazione di programmi di attività e progetti per l'anno 2021:

- di essere in grado di riprendere una programmazione organica e rivolta al pubblico, qualora la natura del progetto lo preveda, o comunque la capacità di realizzare programmi significativi nel proprio ambito di riferimento;
- di avere svolto attività e iniziative culturali a favore del pubblico, sia in presenza che in remoto, nonché attività interne volte a garantire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio, interpretando i principi generali contenuti nell'art. 55, comma 1 della l.r. 13/2020 nel senso di prevedere il sostegno regionale agli enti culturali pubblici e privati anche a difesa dei livelli occupazionali a fronte di progetti annuali che pongano in rilievo le attività culturali svolte, sia in presenza che in remoto, nonché quelle interne volte a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio.

In particolare, la DGR n. 1-3530 del 14/07/2021 conferma che "salvo casi derivanti da specifiche disposizioni normative, il sostegno alle attività degli Enti culturali partecipati o controllati dalla Regione Piemonte è definito da convenzioni che si basano sulla progettualità per il 2021", ritenute coerenti con gli indirizzi regionali in materia di beni e attività culturali.

Il vigente e attuale Programma triennale di attività 2018-2020 della Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, approvato con DGR. n. 23-7009 del 8.6.2018, sul quale la competente Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 31.5.2018, la cui validità è prorogata ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 11/2018, al paragrafo denominato "Gli enti culturali partecipati e controllati dalla Regione" individua alcuni Enti culturali di cui la Regione negli anni ha promosso la costituzione che, per loro ruolo o natura, costituiscono dei punti di riferimento nei rispettivi ambiti di azione e rappresentano l'ossatura principale del sistema culturale piemontese. Si tratta di realtà culturali caratterizzate da un chiaro interesse pubblico e da una forte capacità di fare sistema, sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita per altre realtà e nuove professionalità che svolgono attività di interesse della collettività o comunque strumentali rispetto a compiti pubblici essenziali e a pubbliche funzioni.

Il predetto Programma di attività, fra l'altro, riafferma il ruolo strategico degli enti stessi nella soddisfazione di esigenze di interesse pubblico garantito dalla Regione e dispone che la Giunta regionale definisca il proprio intervento a sostegno delle loro attività progettuali, nel rispetto della normativa vigente e verificata la disponibilità di bilancio sui pertinenti capitoli. Tra tali Enti compare la Fondazione Luigi Firpo onlus.

La Fondazione Luigi Firpo onlus si è costituita in Torino in data 6.10.2004, a rogito notaio Marocco (rep. n. 12544 atti n. 5034) ed è stata riconosciuta con iscrizione nel registro provvisorio delle persone giuridiche della Regione Piemonte in data 16.6.2005, in attuazione della DGR. n. 5-34697 del 23.1.1990; l'attuale statuto della Fondazione annovera tra i soci la Regione Piemonte (che ha aderito quale socio fondatore tramite il Consiglio Regionale con D.C.R. n. 588-CR 11589 del 22.9.1987), la Città di Torino, la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e alcune persone fisiche, componenti della famiglia Firpo.

La Regione, in qualità di socio fondatore, è rappresentata nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione da un componente, la cui nomina spetta al Consiglio Regionale.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, persegue finalità di tutela, promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del fondo antico che, unitamente costituiscono l'unicum della biblioteca di proprietà di Luigi Firpo; cura l'incremento della biblioteca e dell'archivio, cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni, istituisce borse di studio e di ricerca. Promuove altresì studi e ricerche attinenti la riflessione politica, sviluppa scambi culturali nell'ambito della storia del pensiero politico con enti qualificati (Università, Fondazioni, Associazioni e Istituti).

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la Fondazione può ricevere elargizioni e altre liberalità da parte di terzi. Tali risorse finanziarie, se non espressamente destinate a patrimonio indisponibile, costituiscono patrimonio disponibile per il raggiungimento delle finalità statutarie.

La natura delle finalità istituzionali della Fondazione Luigi Firpo onlus evidenziano pertanto la rilevanza della stessa nell'ambito del sistema culturale piemontese.

In coerenza anche con gli ormai costanti orientamenti della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, affinché il sostegno alla progettualità di un ente partecipato sia legittimo, occorre che esso sia inquadrato all'interno di un quadro convenzionale, al fine di assicurare la necessaria trasparenza da parte dell'ente pubblico e l'esigenza di corretta gestione per l'ente beneficiario ed occorre, altresì, che i soggetti privati cui il contributo è rivolto esercitino funzioni e compiti a favore della collettività rientranti nelle finalità dell'ente pubblico socio.

Inoltre, alla luce di quanto evidenziato dalla giurisprudenza contabile, "dagli atti deliberativi dell'Ente e nella convenzione stipulata con il beneficiario dovrà risultare l'avvenuta valutazione delle finalità pubbliche del contributo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di preminente interesse per la collettività...".

Con la DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 (“DGR. n. 58-5022 del 8.5.2017. Disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo , sport a decorrere dall’anno 2017. Modifiche all’Allegato 1”), la Giunta Regionale ha stabilito le modalità di presentazione delle istanze da parte degli enti in cui la Regione è socio.

La Fondazione Luigi Firpo onlus ha inviato tramite posta elettronica certificata la documentazione per l’accesso al contributo dell’anno 2021 ai sensi della suddetta DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 e DGR n. 1-3530 del 14.7.2021, che evidenzia per la programmazione culturale costi per complessivi € 47.500,00;

considerato che i progetti presentati hanno dimostrato una programmazione organica e rivolta al pubblico, qualora la natura del progetto lo preveda, o comunque la capacità dell’Ente di realizzare programmi significativi nel proprio ambito di riferimento, nel rispetto delle prescrizioni nazionali e locali in tema di sicurezza dei lavoratori e dei visitatori in conformità con la DGR n. 1-3530 del 14.7.2021;

verificata la corrispondenza delle suddette attività progettuali con l’interesse regionale a sostenerle, data l’estesa fruibilità delle iniziative proposte dalla Fondazione e l’utilità conseguita dalla comunità insediata sul territorio regionale in relazione alla fruizione delle stesse;

dato atto che con DGR n. 3-3668 del 2.8.2021 (“L.R. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2021 a sostegno delle progettualita' di enti partecipati e/o controllati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attività culturali”) con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la Direzione Cultura e Commercio alla stipula di apposita convenzione per l’anno 2021 con la Fondazione Luigi Firpo onlus, stanziando a tal fine la somma complessiva di € 42.000,00;

ritenuto opportuno nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura e Commercio;

la Regione Piemonte, ai sensi di quanto contenuto nel citato Programma di Attività in riferimento ai requisiti specificamente elencati nel medesimo Documento, caratterizzanti i progetti delle Istituzioni culturali ivi citate per il triennio 2018/2020 e in attuazione della richiamata DGR n. 3-3668 del 2.8.2021, ritiene necessario instaurare un rapporto di collaborazione con lla Fondazione citata al fine di sostenere la progettazione culturale della stessa prevista per l’anno 2021 del suddetto Ente, in piena armonia con la politica culturale della Regione Piemonte.

Con il presente atto si assegna pertanto alla Fondazione Luigi Firpo onlus la somma di € 42.000,00 a valere sull’anno 2021 a sostegno di alcuni progetti elencati nell’art. 2 della convenzione.

La somma di € 42.000,00 viene impegnata a favore della Fondazione Luigi Firpo onlus (C.F. 97534070012) nel seguente modo:

€ 21.000,00 sul cap. 182890/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 5, programma 2 ed € 21.000,00 sul cap. 182890/2022 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 5, Programma 2.

Si attesta che il contributo assegnato per la realizzazione dei progetti oggetto dello schema di convenzione, allegato alla presente, non è soggetto a richiesta del C.U.P. (Codice Unico di Progetto).

Lo schema della convenzione è riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

La liquidazione della somma di € 42.000,00 avverrà ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 della citata DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 come modificata dalla DGR. n. 1-3530 del 14.7.2021 e secondo quanto richiamato all’art. 5 della convenzione allegata.

Si ipotizza che la somma impegnata con il presente atto sia esigibile con la seguente scansione temporale:

- l’acconto, equivalente al 50%, nell’anno 2021, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento di assegnazione del sostegno economico;

- il saldo, pari al restante 50% nell'anno 2022, in base alle disposizioni contenute nella DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 e smi su presentazione della seguente documentazione:

- a) bilancio consuntivo dell'ente, in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;
- b) prospetto riepilogativo dei costi in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione dal Settore regionale competente in materia, approvato dall'organo statutariamente competente. Tale prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante, riporta le stesse voci di spesa indicate nello schema economico previsionale presentato per l'accesso al sostegno economico. Il prospetto deve essere oggetto di specifica asseverazione rilasciata dall'organo di controllo dell'ente o da una società abilitata alla certificazione dei bilanci o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali ai sensi del decreto legislativo 39/2010;
- c) dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata di eventuale rassegna stampa e di eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative rispetto a quelle programmate;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente in merito alla posizione IRES 4%. IVA, regolarità contributiva del personale impiegato, etc.

La liquidazione di ciascuna delle due quote di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017, come attualmente modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.6.2019, n. 58.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136") non è necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia poiché il beneficiario non risulta tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia e la contribuzione pubblica è inferiore all'importo di € 150.000,00.

Trattandosi di contribuzione pubblica superiore ad € 10.000,00, la Fondazione è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 125, 126, 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), come modificate dall'art. 35 della Legge n. 58/2019.

Vista la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di "aiuto di Stato" di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) nella quale in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che "la Commissione ritiene che il funzionamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico";

considerato che quanto sopra esposto consente di escludere che le attività progettuali oggetto della stipulanda convenzione si sostanzino in un'attività economica;

tenuto conto, altresì, del carattere infungibile delle attività di cui al progetto culturale oggetto della convenzione, nonché del fatto che l'intervento regionale concesso in favore del succitato Ente non è tale da incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione dell'unicità degli eventi culturali proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri;

si ritiene, alla luce di quanto sopra esposto, che l'assegnazione del contributo mediante stipula della convenzione con l'Ente citato non sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato.

Si dà atto che il presente procedimento amministrativo è stato concluso nel rispetto dei termini previsti dalla DGR. n. 48 - 1701 del 17 luglio 2020 e ribaditi nella citata DGR. n. 1-3530 del 14.7.2021, ossia in 90 giorni

decorrenti dalla data di assegnazione delle risorse a favore della Direzione Cultura e Commercio.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR. n. 1-3361 del 14.6.2021

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
- il Dlgs. N. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");
- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e smi;
- la L.R. n. 11/2018 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura");
- la l.r. n. 13/2020 ("Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19");
- il d.lgs. n. 97/2016 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche");
- la legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la legge n. 217/2010 ("Conversione in legge del decreto legge 12.11.2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza");
- il D.lgs. n. 118/2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42");
- la Legge n. 124/2017, art. 1, commi 125-126-127-129 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") e smi;
- il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 ("Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)");
- la Legge regionale del 12 aprile 2021, n. 7 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023. Legge di stabilità regionale 2021");
- il d.lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136");
- la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 ("Bilancio di previsione finanziario 2021-2023");
- la DGR 1 - 3115 del 19/4/2021. Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 ("Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del

Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.);

- la DGR 30 - 3111 del 16/04/2021 ("Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni");
- vista la DGR. n. 28 - 3386 del 14.6.2021 ("Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023");
- la Dgr 43 - 3529 del 9.7.2021 avente ad oggetto "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione.";
- la DGR n. 3-3668 del 2.8.2021 ("L.R. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2021 a sostegno delle progettualità di enti partecipati e/o controllati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attività culturali");
- la Legge Regionale n. 21 del 29/07/2021 ("Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie");
- la Legge Regionale n. 24 del 11/8/2021 ("Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020");
- la Dgr 52-3663 del 30.7.2021 ("Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 Luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023");
- la DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 ("DGR. n. 58-5022 del 8.5.2017. Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport a decorrere dall'anno 2017. Modifiche all'Allegato 1");
- la DGR. N. 1-3530 del 14.7.2021 (LR. 11/2018 e LR 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale");
- il cap. 182890 ("Finanziamenti a enti, istituzioni, associazioni culturali partecipate o con cui vigono apposite convenzioni (L.R. 11/2018) - Trasf. Associazioni"), Missione 05, Programma 02 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
- nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con la citata DGR n. 3-3668 del 2.8.2021 e nei limiti di stanziamento stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 28-3386 del 14.6.2021;

DETERMINA

- di assegnare per l'anno 2021 alla Fondazione Luigi Firpo onlus, per le motivazioni illustrate in premessa, la somma di € 42.000,00 a sostegno dei progetti della Fondazione illustrati nell'art. 2 dell'allegata convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stipulare per l'anno 2021, per le motivazioni illustrate in premessa, apposita convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Luigi Firpo onlus per il sostegno dei progetti della Fondazione indicati nell'art. 2 dell'allegata convenzione;

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione suddetta per il sostegno ad alcuni progetti, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

-di impegnare la somma di € 42.000,00 a favore della Fondazione Luigi Firpo onlus (con sede legale in P.zza Carlo Alberto, 3 - Torino; C.F 97534070012 ; cod. beneficiario: 17237) nel seguente modo: € 21.000,00 sul capitolo 182890/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 5, Programma 2, annualità 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; € 21.000,00 sul capitolo 182890/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, Missione 5, Programma 2, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di liquidare la somma di € 42.000,00 assegnata per l'anno 2021 a favore della Fondazione Luigi Firpo onlus secondo le modalità indicate nella premessa del presente atto e richiamate nell'art. 5 (Modalità di liquidazione e rendicontazione della somma assegnata) della convenzione allegata;

- di dare atto che i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disponibilità di cassa;

- di dare atto che il beneficiario è tenuto all'osservanza dell'obbligo di pubblicazione del contributo assegnato con il presente atto sul proprio portale istituzionale, come previsto dall'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") e smi;

-di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che non è necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia poiché il beneficiario non risulta tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia e la contribuzione pubblica è inferiore all'importo di € 150.000,00;

-di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che l'assegnazione del contributo mediante stipula della convenzione con la Fondazione Luigi Firpo onlus non sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato;

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura e Commercio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Ai fini dell'efficacia il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici,
editoria ed istituti culturali)
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE
E LA FONDAZIONE LUIGI FIRPO onlus AVENTE AD OGGETTO IL SOSTEGNO AI
PROGETTI DELLA FONDAZIONE PER L'ANNO 2021.**

Con la presente scrittura

Tra

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016), Direzione Cultura e Commercio in persona di.....(di seguito "la Regione"), domiciliato ai fini del presente atto in Torino, via Bertola, 34

e

La Fondazione Luigi Firpo (C.F. 97534070012), in persona di..... (di seguito "la Fondazione"), domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Piazza Carlo Alberto 3

qui di seguito "Le Parti"

Premesso che

Con legge regionale n. 11 del 1.8.2018 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura"), entrata in vigore il 1.1.2019, il Consiglio regionale ha approvato un nuovo testo normativo in materia di beni e attività culturali, attraverso un'attività di abrogazione di normative preesistenti (ormai divenute obsolete) e al contempo di modernizzazione della legislazione in materia culturale, tenuto altresì conto dei recenti interventi legislativi anche a livello nazionale.

All'art. 4 ("Funzioni della Regione"), comma 2, lettera d), la Regione nello specifico attua i propri progetti culturali "operando in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata attraverso il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi; sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale".

Inoltre l'art. 7, comma 1 (Strumenti di intervento) della citata l.r n. 11/2018 prevede altresì che per il conseguimento delle finalità e per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge, la Regione operi attraverso uno o più strumenti, tra cui (lettera b, punto 2) la programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale.

La legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid 19", è intervenuta con misure volte a contrastare e mitigare le conseguenze dell'epidemia da Covid 19 sul sistema sociale ed economico piemontese.

In particolare, la l.r. 13/2020, all'art. 55, ha previsto che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individuasse modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per l'anno 2020 a contrasto degli effetti e delle ricadute dell'emergenza da Covid-19 sul sistema culturale piemontese, utilizzando gli strumenti individuati all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 11/2018, nel rispetto di principi generali espressamente elencati. All'uopo, infatti, è stata adottata la DGR 17 luglio 2020, n. 48-1701 "L.r. 13/2020. artt. 17 e 55. Approvazione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici nell'anno 2020 in ambito culturale. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio 2020/2022, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2001".

In riferimento all'anno 2021 la l.r. 13/2020 è intervenuta, fra l'altro, sempre a favore del comparto culturale, attraverso i seguenti strumenti, di cui al Capo III (Disposizioni in materia di cultura) del Titolo III: 1) l'art. 54 comma 1 prevede che la Regione adotti misure straordinarie volte a riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione delle modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità; 2) l'art. 55, comma 3, prevede che, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 54 e per l'anno 2021, sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria ed economico-sociale e della praticabilità delle attività culturali pubbliche, la Giunta regionale, sentiti i Tavoli della cultura di cui all'art. 8 della legge regionale 11/2018, con propria deliberazione ridefinisca e adegui per l'anno 2021 le modalità e i criteri di intervento adottati per l'anno 2020, utilizzando gli strumenti individuati all'art. 7, comma 1 della L.R. 11/2018 e nel rispetto dei principi generali precisati all'art. 55, comma 1, della L.R. 13/2020. In tal senso, la Giunta regionale ha adottato la DGR n. 1-3530 del 14/07/2021 "L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale".

Infine, considerato e auspicato che la ripresa della programmazione culturale avverrà in modo graduale per giungere a livelli accettabili nel corso del secondo semestre 2021 quando la copertura vaccinale riguarderà ampie fasce della popolazione, la L.R. 13/2020, all'art. 55, comma 4, ha già esplicitamente previsto il rinvio dell'approvazione del Programma triennale per la Cultura al triennio 2022-2024.

La predetta DGR n. 1-3530 del 14/07/2021 ("L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale"), facendo riferimento all'impianto delle modalità e dei criteri di intervento regionale a sostegno delle attività culturali già individuati per il 2020 con la DGR 48-1701 del 17 luglio 2020, ne prevede significative modifiche, disponendo che le modalità dell'intervento regionale per l'anno 2021 a sostegno delle attività e dei beni culturali devono essere ispirate al principio generale secondo cui l'intervento della Regione Piemonte è destinato ai soggetti che dimostreranno, attraverso la presentazione di programmi di attività e progetti per l'anno 2021:

- di essere in grado di riprendere una programmazione organica e rivolta al pubblico, qualora la natura del progetto lo preveda, o comunque la capacità di realizzare programmi significativi nel proprio ambito di riferimento;
- di avere svolto attività e iniziative culturali a favore del pubblico, sia in presenza che in remoto, nonché attività interne volte a garantire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio, interpretando i principi generali contenuti nell'art. 55, comma 1 della l.r. 13/2020 nel senso di prevedere il sostegno regionale agli enti culturali pubblici e privati anche a difesa dei livelli occupazionali a fronte di progetti annuali che pongano in rilievo le attività culturali svolte, sia in presenza che in remoto, nonché quelle interne volte a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio.

In particolare, la DGR n. 1-3530 del 14/07/2021 conferma che "salvo casi derivanti da specifiche disposizioni normative, il sostegno alle attività degli Enti culturali partecipati o controllati dalla Regione Piemonte è definito da convenzioni che si basano sulla progettualità per il 2021", ritenute coerenti con gli indirizzi regionali in materia di beni e attività culturali.

Il vigente e attuale Programma triennale di attività 2018-2020 della Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, approvato con DGR. n. 23-7009 del 8.6.2018, sul quale la competente Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 31.5.2018, la cui validità è prorogata ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 11/2018, individua altresì alcuni Enti culturali di cui la Regione negli anni ha promosso la costituzione sia aderito successivamente, che per il loro ruolo e talvolta per le loro dimensioni, costituiscono dei punti di riferimento nei rispettivi ambiti di azione e rappresentano l'ossatura principale del sistema culturale regionale. Si tratta di realtà culturali le cui attività sono caratterizzate da un chiaro e preminente interesse pubblico e da una forte capacità di fare sistema nonché, di attrarre e sollecitare relazioni, sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita per altre realtà e per nuove professionalità, che svolgono attività di interesse della collettività o comunque strumentali rispetto a compiti pubblici essenziali e a pubbliche funzioni.

Il predetto Programma di attività, fra l'altro, riafferma il ruolo strategico degli enti stessi nella soddisfazione di esigenze di interesse pubblico garantito dalla Regione e dispone che la Giunta regionale definisca il proprio intervento a sostegno delle loro attività progettuali, nel rispetto della normativa vigente e verificata la disponibilità di bilancio sui pertinenti capitoli. Tra gli enti partecipati in questione il citato Programma di attività individua la Fondazione Luigi Firpo onlus.

La Fondazione Luigi Firpo onlus si è costituita in Torino in data 27.11.1989 a rogito notaio Marocco (rep. n. 12544 atti n. 5034) ed è stata riconosciuta con iscrizione nel registro provvisorio delle persone giuridiche della Regione Piemonte in data 16.6.2005, in attuazione della DGR. n. 5-34697 del 23.1.1990; l'attuale statuto della Fondazione annovera tra i soci la Regione Piemonte (che ha aderito quale socio fondatore tramite il Consiglio Regionale con D.C.R. n. 588-CR 11589 del 22.9.1987), la Città di Torino, la Provincia di Torino (ora Area metropolitana) e alcuni componenti della famiglia Firpo.

La Regione, in qualità di socio fondatore, è rappresentata nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione da un componente, la cui nomina spetta al Consiglio Regionale.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, persegue finalità di tutela, promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del fondo antico che, unitamente costituiscono l'unicum della biblioteca di proprietà di Luigi Firpo; cura l'incremento della biblioteca e dell'archivio, cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni, istituisce borse di studio e di ricerca. Promuove altresì studi e ricerche attinenti la riflessione politica, sviluppa scambi culturali nell'ambito della storia del pensiero politico con enti qualificati (Università, Fondazioni, Associazioni e Istituti).

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la Fondazione può ricevere elargizioni e altre liberalità da parte di terzi. Tali risorse finanziarie, se non espressamente destinate a patrimonio indisponibile, costituiscono patrimonio disponibile per il raggiungimento delle finalità statutarie.

La natura delle finalità istituzionali della Fondazione Luigi Firpo evidenziano la rilevanza della stessa nell'ambito del sistema culturale piemontese e ne dimostrano l'attinenza e la coerenza con le finalità pubbliche perseguite dalla Regione Piemonte.

In coerenza anche con gli ormai costanti orientamenti della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, affinché il sostegno alla progettualità di un ente partecipato sia legittimo, occorre che esso sia inquadrato all'interno di un quadro convenzionale, al fine di assicurare la necessaria trasparenza da parte dell'ente pubblico e l'esigenza di corretta gestione per l'ente beneficiario ed occorre, altresì, che i soggetti privati cui il contributo è rivolto esercitino funzioni e compiti a favore della collettività rientranti nelle finalità dell'ente pubblico socio.

Inoltre, alla luce di quanto evidenziato dalla giurisprudenza contabile, “dagli atti deliberativi dell'Ente e nella convenzione stipulata con il beneficiario dovrà risultare l'avvenuta valutazione delle finalità pubbliche del contributo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di preminente interesse per la collettività.”.

Con la DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 (“DGR. n. 58-5022 del 8.5.2017. Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo , sport a decorrere dall'anno 2017. Modifiche all'Allegato 1”), la Giunta Regionale ha stabilito (art. 21) le modalità di presentazione delle istanze da parte degli enti in cui la Regione è socio.

Vista la comunicazione con la quale la Fondazione Firpo onlus ha presentato per l'anno 2021 la documentazione per l'accesso al contributo in attuazione di quanto disposto con la predetta DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 e DGR n. 1-3530 del 14.7.2021, articolata in una programmazione culturale di eventi, iniziative e progetti, cui corrisponde un costo complessivo pari ad € 47.500,00;

considerato che i progetti presentati hanno dimostrato una programmazione organica e rivolta al pubblico, qualora la natura del progetto lo preveda, o comunque la capacità dell'Ente di realizzare programmi significativi nel proprio ambito di riferimento, nel rispetto delle prescrizioni nazionali e locali in tema di sicurezza dei lavoratori e dei visitatori in conformità con la DGR n. 1-3530 del 14.7.2021;

vista altresì la DGR n. 3-3668 del 2.8.2021 ("L.R. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2021 a sostegno delle progettualità di enti partecipati e/o controllati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attività culturali"), con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la Direzione Cultura e Commercio alla stipula di apposita convenzione per l'anno 2021 con la Fondazione Luigi Firpo onlus, stanziando a tal fine la somma complessiva di € 42.000,00;

valutate le finalità pubbliche del contributo regionale con particolare riferimento allo svolgimento di attività dell'Associazione, in quanto caratterizzate da preminente interesse per la collettività;

verificata la corrispondenza dell'attività progettuale dell'Associazione con la sussistenza dell'interesse pubblico regionale a sostenerla e con l'utilità conseguita dalla comunità insediata sul territorio regionale in relazione alla fruizione di tali progetti;

alla luce di quanto sopra, la Regione Piemonte, ai sensi di quanto contenuto nel citato Programma di Attività in riferimento ai requisiti specificamente elencati nel medesimo Documento caratterizzanti i progetti delle Istituzioni culturali ivi citate per il triennio 2018/2020 e in attuazione della richiamata DGR n. 3-3668 del 2.8.2021, ritiene necessario instaurare un rapporto di collaborazione con la Fondazione Luigi Firpo al fine di sostenere la progettazione culturale della stessa prevista per l'anno 2021, in piena armonia con la politica culturale della Regione Piemonte.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la dott.ssa Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura e Commercio.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2

(Finalità e oggetto e della convenzione)

1. La presente convenzione ha ad oggetto il sostegno regionale per l'anno 2021 alla realizzazione di progetti culturali della Fondazione Luigi Firpo, coerenti con la missione istituzionale dell'Ente e con gli strumenti di programmazione regionale.
2. In particolare, la Regione Piemonte sostiene la Fondazione per la realizzazione dei seguenti cinque progetti:
 - progetto "Biblioteca";
 - progetto "Valorizzazione di fondi bibliografici (L. Guerici e Gian Mario Bravo)";
 - progetto "Lezioni e conferenze pubbliche";
 - progetto "Restauro fondo antico";
 - progetto "Attività editoriale".
3. Il programma delle iniziative, correlato dal relativo preventivo economico, parte integrante e sostanziale del presente convenzione, è depositato agli atti del settore competente.

ART. 3

(Impegni a carico della Fondazione Luigi Firpo)

1. La Fondazione, nell'ambito delle linee progettuali per l'anno 2021, realizza nella medesima annualità il programma di iniziative di cui all'art. 2.
2. La Fondazione in particolare:
 - a) realizza il programma di attività per l'anno 2021 nei modi e nei tempi stabiliti dalla documentazione allegata alla presente convenzione;
 - b) comunica alla Regione Piemonte le eventuali variazioni o integrazioni che si rendesse necessario apportare, anche nel corso dell'anno, a tale programma di attività, che dovranno essere debitamente motivate e previamente autorizzate, come previsto dal successivo art. 5, comma 4.
3. La Fondazione è unica responsabile di tutti gli eventuali danni che derivassero nel corso delle attività contemplate dalla presente convenzione, nessuno escluso od eccettuato, provocati ad Amministrazioni pubbliche e private, a terzi e ad essa stessa. La Fondazione resta, altresì, l'unica responsabile di ogni e qualsiasi rapporto negoziale instaurato con i terzi e relativo alle attività oggetto di convenzione.
4. La Fondazione adotta tutte le misure necessarie a garantire condizioni di piena sicurezza nell'utilizzo degli spazi e nello svolgimento dell'attività ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
5. La Fondazione si fa altresì carico di ogni altro onere di carattere logistico e organizzativo, di mantenimento e funzionamento delle strutture per le attività oggetto della convenzione.
6. La Fondazione persegue la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento, fermo restando l'introito della contribuzione massima fissata dalla

Regione Piemonte ed esclusivamente destinato alla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.

7. La Fondazione è tenuta a presentare il rendiconto delle attività realizzate e delle spese nel rispetto dei criteri di rendicontazione stabiliti dalla D.G.R. n. 47-8828 del 18.4.2019 e smi con DGR n. 1-3530 del 14.7.2021, esplicitati nel successivo art. 5 del presente atto.

8. Agli obblighi contratti per la realizzazione delle attività e dei progetti oggetto della presente convenzione risponde esclusivamente la Fondazione con il proprio patrimonio.

ART. 4

(Impegni a carico della Regione Piemonte)

1. La Regione Piemonte si impegna ad erogare per l'anno 2021 a favore della Fondazione Luigi Firpo un sostegno economico per le progettualità di cui al precedente articolo pari a € 42.000,00 quale quota parte delle spese complessivamente previste dal beneficiario per i progetti elencati all'art. 2 comma 2.

2. E' esclusa qualsiasi forma di ripiano delle perdite gestionali della Fondazione da parte di Regione Piemonte, qualora il contributo pubblico e gli eventuali corrispettivi erogati dagli utenti non dovessero coprire interamente i costi di gestione.

ART. 5

(Modalità di liquidazione e rendicontazione della somma assegnata)

1. La liquidazione del sostegno economico di cui all'articolo 4 avviene con le modalità previste dall'art. 22.1 della citata DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 come modificata dalla DGR n. 1-3530 del 14.7.2021, ossia:

- l'acconto, equivalente al 50%, nell'anno 2021, ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione del sostegno economico;
- il saldo, pari al restante 50%, nell'anno 2022 su presentazione della seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo dell'ente, in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;

b) prospetto riepilogativo dei costi in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione dal Settore regionale competente in materia, approvato dall'organo statutariamente competente. Tale prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante, riporta le stesse voci di spesa indicate nello schema economico previsionale presentato per l'accesso al sostegno economico. Il prospetto deve essere oggetto di specifica asseverazione rilasciata dall'organo di controllo dell'ente o da una società abilitata alla certificazione dei bilanci o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali ai sensi del decreto legislativo 39/2010;

c) dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata di eventuale rassegna stampa e di eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative rispetto a quelle programmate.

2. La liquidazione di ciascuna delle due quote di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e

dell'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017, come attualmente modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.6.2019, n. 58.

3. L'importo del contributo regionale assegnato va interamente impiegato per sostenere le spese relative all'attività oggetto della convenzione.

4. Al fine di consentire il totale utilizzo del contributo regionale, le eventuali modifiche del programma dell'attività finanziata oggetto di convenzione devono essere preventivamente comunicate ed approvate dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Luigi Firpo onlus, secondo le rispettive procedure interne. La mancata autorizzazione di tali modifiche comporta il mancato riconoscimento delle stesse e delle spese correlate.

5. Qualora la rendicontazione evidenziasse un utilizzo parziale del contributo regionale gli uffici regionali provvederanno alla revoca delle somme non utilizzate o considerate non ammissibili.

6. Il beneficiario è tenuto a conservare agli atti la documentazione fiscale riferita alle spese indicate nel prospetto riepilogativo di cui alla lettera b). Tale documentazione può essere richiesta in visione dal Settore competente per l'effettuazione di eventuali verifiche.

7. Trattandosi di contribuzione superiore ad € 10.000,00, la Fondazione Luigi Firpo onlus è tenuta al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi 125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*"), come modificata dalla Legge n. 58 del 30.4.2019.

ART. 6

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2021 e decorre dalla data della sua sottoscrizione.

2. Potrà essere rinnovata, previo consenso dei sottoscrittori e fatta salva la presenza di risorse finanziarie sul bilancio regionale.

3. E' escluso il rinnovo tacito.

ART. 7

(Modifiche alla convenzione)

1. Eventuali modifiche alla convenzione in periodo di vigenza dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure interne.

ART. 8

(Risoluzione per inadempimento)

1. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di una delle parti, l'altra si riserva la facoltà, con motivato avviso scritto, di risolvere il presente atto.

2. La risoluzione della presente convenzione potrà essere esercitata dalla Regione Piemonte in caso di gravi inadempienze imputabili alla Fondazione.
3. La Regione Piemonte potrà nello specifico risolvere unilateralmente la presente convenzione nei seguenti casi:
 - a) scioglimento della Fondazione o mutamenti delle finalità istituzionali della Fondazione (clausola risolutiva espressa);
 - b) gravi, reiterate e qualificate inadempienze della Fondazione alla presente convenzione imputabili alla stessa.
4. La risoluzione della Convenzione avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della Fondazione della lettera raccomandata r/r inviata dalla Regione, restando in ogni caso impregiudicato il diritto della Regione all'eventuale risarcimento del danno subito.

ART. 9

(Recesso)

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto ovvero di scioglierlo consensualmente.
2. Il recesso può essere esercitato da ciascuna parte previa comunicazione scritta mediante P.E.C. con effetti decorrenti dal 3° mese dalla data di notifica.
3. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di una delle parti, l'altra si riserva la facoltà, con motivato avviso scritto di risolvere il presente atto.
4. Il recesso, lo scioglimento e la risoluzione non hanno effetto retroattivo e non incidono, pertanto, sulle attività già effettuate.
5. In ogni caso di risoluzione anticipata della convenzione, le parti concordano e accettano fin d'ora di portare a conclusione le attività eventualmente ancora in corso al momento della risoluzione.

ART. 10

(Evidenza dell'intervento pubblico)

1. La Fondazione è tenuta a evidenziare la partecipazione della Regione Piemonte in tutti i materiali relativi ai progetti oggetto della presente convenzione, anche attraverso l'apposizione del marchio ufficiale della Regione stessa.

ART. 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente convenzione e limitatamente alla durata della stessa, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e 22 del citato Regolamento UE 2016/679.

ART. 12
(Clausola di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni del codice civile.

ART. 13
(Spese contrattuali)

1. Il presente Accordo è redatto in carta libera ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B D.P.R. 642/1972.

2. Il presente Accordo è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 26.4.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell'art. 39 del citato DPR n. 131/1986.

3. Le eventuali spese di registrazione inerenti il presente accordo sono a carico della Fondazione. La Fondazione è esente da spese di bollo sulla presente convenzione ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 14
(Foro competente)

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino,

Per la Regione Piemonte - Direzione Cultura e Commercio (f.to digitalmente)	Per la Fondazione Luigi Firpo onlus (f.to digitalmente)
---	--

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 202/A2001C/2021 DEL 14/09/2021**

Impegno N°: 2021/11250

Descrizione: L.R. N. 11/2018 E DGR N. 3-3668 DEL 2.8.2021. CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA FONDAZIONE LUIGI FIRPO ONLUS FINALIZZATA A SOSTENERE I PROGETTI DELLA FONDAZIONE PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE LUIGI FIRPO ONLUS PARI AD € 42.000,00 (DI CUI € 21.000,00 SUL CAP. 182890/2021 ED € 21.000,00 SUL CAP. 182890/2022)

Importo (€): 21.000,00

Cap.: 182890 / 2021 - FINANZIAMENTI A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI CULTURALI PARTECIPATE O CON CUI VIGONO APPOSITE CONVENZIONI (L.R. 11/2018) - TRASF. ASSOCIAZIONI

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 17237

PdC finanziario: Cod. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: Cod. 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 202/A2001C/2021 DEL 14/09/2021**

Impegno N°: 2022/1501

Descrizione: L.R. N. 11/2018 E DGR N. 3-3668 DEL 2.8.2021. CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA FONDAZIONE LUIGI FIRPO ONLUS FINALIZZATA A SOSTENERE I PROGETTI DELLA FONDAZIONE PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE LUIGI FIRPO ONLUS PARI AD € 42.000,00 (DI CUI € 21.000,00 SUL CAP. 182890/2021 ED € 21.000,00 SUL CAP. 182890/2022)

Importo (€): 21.000,00

Cap.: 182890 / 2022 - FINANZIAMENTI A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI CULTURALI PARTECIPATE O CON CUI VIGONO APPOSITE CONVENZIONI (L.R. 11/2018) - TRASF. ASSOCIAZIONI

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 17237

PdC finanziario: Cod. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022